



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2208

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

Indice

1. DDL S. 2208 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2208	4
1.3. Trattazione in consultiva	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	10
1.3.2.1.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 192 (pom.) del 18/05/2016	11

1. DDL S. 2208 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2208
XVII Legislatura

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

Titolo breve: *segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato*

Iter

3 maggio 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

[C.3365](#) assorbe [C.1751](#), [C.3433](#)
approvato

S.2208 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[On. Francesca Businarolo](#) (M5S)

Cofirmatari

[On. Donatella Agostinelli](#) (M5S), [On. Vittorio Ferraresi](#) (M5S), [On. Giulia Sarti](#) (M5S)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **22 gennaio 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 565 del 26 gennaio 2016.

Classificazione TESEO

REATI , PARTI DEL RAPPORTO DI LAVORO , DENUNCIA RAPPORTO E REFERTO ,
TUTELA DEI LAVORATORI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **1^a (Affari Costituzionali)** e **2^a (Giustizia)** in sede referente il 3 febbraio 2016. Annuncio nella seduta ant. n. 570 del 3 febbraio 2016.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea)

Nuovamente assegnato alla **1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)** in sede referente il 3 maggio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 619 del 3 maggio 2016.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2208

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2208

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **BUSINAROLO**, **AGOSTINELLI**, **FERRARESI** e **SARTI**

(V. *Stampato Camera n. 3365*)

approvato dalla Camera dei deputati il 21 gennaio 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 gennaio 2016

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti)

1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 54-bis. - *(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)*. -- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, in buona fede segnala al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

2. È in buona fede il dipendente pubblico che effettua una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa qualora il segnalante abbia agito con colpa grave. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del

segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

7. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

8. Qualora al termine del procedimento penale, civile o contabile ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, il segnalante è sottoposto a procedimento disciplinare dall'ente di appartenenza, al termine del quale, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi, può essere irrogata la misura sanzionatoria anche del licenziamento senza preavviso».

Art. 2.

*(Tutela del dipendente o collaboratore
che segnala illeciti nel settore privato)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) a carico delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), nonché di coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'ente, l'obbligo di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto, che in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano essersi verificate, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge;

d) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi

causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione;

e) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera *e)*, sanzioni nei confronti di chi viola gli obblighi di riservatezza o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma *2-bis* può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

1.3. Trattazione in consultiva

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2208
XVII Legislatura

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato

Titolo breve: *segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 192 \(pom.\)](#)

Esito: Favorevole
con osservazioni

18 maggio 2016

Parere destinato
alla Commissione
**1^a (Affari
Costituzionali)**

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.3.2.1.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 192 (pom.) del 18/05/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 18 MAGGIO 2016
192ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[CHITI](#)

La seduta inizia alle ore 13.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa che il Ministro dello sviluppo economico ha comunicato che dal 30 maggio 2016 sarà attivata la *Sala Lettura Nazionale*, presso il Ministero dello sviluppo economico, nella quale i parlamentari potranno consultare, secondo alcune modalità predefinite, la documentazione riservata relativa al negoziato sul TTIP.

La Sala Lettura, ubicata presso la sede di Via Veneto, sarà aperta dal lunedì al giovedì per quattro turni giornalieri (due al mattino e due nel pomeriggio) di un ora ciascuno e per un totale di quattro postazioni.

Gli Uffici della segreteria della Commissione sono a disposizione per ogni ulteriore delucidazione, anche in riferimento alle condizioni di accesso alla predetta Sala (a titolo di esempio, non potranno essere introdotti telefoni cellulari).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1522) ORELLANA e BATTISTA. - Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo su emendamenti)

Il relatore [COCIANCICH](#) (PD) introduce gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, volto ad introdurre una disciplina delle attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte, richiamando il parere reso sul testo del disegno di legge, il 13 maggio 2015.

Indi, dà conto di un conferente schema di parere non ostativo su tutti gli emendamenti.

Dopo un breve intervento del senatore [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), il quale auspica una rapida approvazione del suddetto disegno di legge, considerato che il relativo esame è iniziato oltre un anno fa, il [PRESIDENTE](#), previa verifica del numero legale richiesto, pone in votazione la proposta di parere illustrata dal relatore, allegata all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

(2208) Deputato BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice [GINETTI](#) (PD), illustra il disegno di legge in titolo, rilevando che esso concerne la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino alle autorità preposte reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro.

Al termine della sua esposizione, dà lettura di una bozza di parere favorevole con osservazioni.

In particolare, l'articolo 71 della direttiva 2013/36/UE (sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), relativo alla *Segnalazioni delle violazioni*, concerne una fattispecie speciale di *whistleblowing*. In attuazione della delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2013 ? secondo semestre (legge n. 154 del 2014), sono stati modificati, di conseguenza, gli articoli 52-bis e 52-ter del testo unico bancario e gli articoli 8-bis e 8-ter del testo unico della finanza.

Anche l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, sugli abusi di mercato, prevede una fattispecie speciale di *whistleblowing*, disciplinante la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento. L'articolo 11 della legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015) contempla tra i principi di attuazione della delega anche (lettera n.) l'adozione delle opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Sarebbe, quindi, necessario, ad avviso della relatrice, un coordinamento delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge con quelle di cui alla normativa europea citata e della normativa interna di attuazione.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), quindi, dopo aver appurato la presenza del previsto numero di senatori necessario per deliberare, mette in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice e allegato al resoconto odierno.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 ([n. COM\(2016\) 157 definitivo](#))

(Osservazioni alla 9a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) introduce l'atto in titolo, spiegando che esso è parte integrante del pacchetto di proposte sulla "economia circolare" e prende le mosse dalla valutazione *ex post*, del 2010, del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi, di cui ne prevede l'abrogazione e la sostituzione. Si tratta, in effetti, di un progetto finalizzato a stabilire una normativa europea anche per i fertilizzanti innovativi, che spesso contengono nutrienti o materia organica riciclati da rifiuti organici o da altre materie prime secondarie e hanno difficoltà ad accedere al mercato interno a causa dell'esistenza di regole e norme nazionali divergenti.

Conclusa l'illustrazione dell'atto, il relatore, quindi, dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

In particolare, la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è anche la base giuridica del vigente regolamento sui concimi.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli attuali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti fertilizzanti di derivazione organica, rappresentati dalla diversità tra le normative nazionali in materia, non possono essere rimossi mediante azioni unilaterali degli Stati membri. Inoltre, anche il secondo obiettivo, quello di ridurre la contaminazione da cadmio del suolo e degli alimenti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, poiché la maggior parte dei concimi all'origine del problema (i concimi inorganici fosfatici) è armonizzata a livello dell'Unione e quindi solo una modifica della normativa europea sui limiti massimi può ottenere lo scopo.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, invece, esso, secondo il relatore, non appare pienamente rispettato, e si invita, al riguardo, la Commissione di merito a valutare una serie di aspetti.

In riferimento al principio di libera circolazione dei prodotti fertilizzanti conformi al regolamento e recanti la marcatura CE, sancito dall'articolo 3 della proposta, il relatore ritiene necessario che, in tale contesto, si tenga conto delle differenti realtà climatiche europee e delle diversità pedologiche che sussistono tra i diversi Paesi dell'Unione e all'interno dei territori dei singoli Stati membri, al fine di assicurare la sostenibilità dei suoli agricoli, che presentano esigenze diverse di fertilizzazione, per garantire un adeguato bilancio umico ed evitare l'insorgere di fenomeni erosivi della sostanze organiche

presenti. A tale riguardo, potrebbe essere opportuno integrare il citato articolo 3 con la salvaguardia della facoltà per gli Stati membri di poter elaborare una programmazione della fertilizzazione dei suoli, nell'ambito della quale poter stabilire indicazioni obbligatorie di uso o non uso di determinati componenti dei fertilizzanti, in determinate quantità, in relazioni a specifiche aree pedoclimatiche.

In riferimento ai limiti massimi relativi alla presenza di cadmio nei fertilizzanti, di cui alla parte II dell'allegato I alla proposta di regolamento, che si prevedono in riduzione da 60 mg/kg a 40 dopo tre anni dall'entrata in vigore della normativa e a 20 dopo 12 anni, ritiene che tale progressione può risultare eccessivamente restrittiva, soprattutto per i Paesi del Mediterraneo, in cui il cadmio costituisce una presenza naturale delle rocce fosfatiche, una delle poche risorse minerarie di fosforo presenti nel mondo, da cui dipende il 50 per cento del mercato europeo per la produzione di concimi fosfatici. Inoltre, il processo di decadmiazione, con le tecnologie attuali, risulta essere economicamente svantaggioso. Ritiene, pertanto, opportuno che il limite sia mantenuto a 60 mg/kg finché non sarà possibile ricavare il fosforo da fonti alternative o finché non vengano sviluppate adeguate procedure di decadmiazione a costi sostenibili.

In riferimento ai parametri di qualità dei fertilizzanti, stabiliti all'allegato I alla proposta di regolamento, sottolinea la necessità di tenere conto del grado di stabilità e maturazione della frazione organica dei concimi. In particolar modo per i Paesi a clima mediterraneo, la stabilità della frazione organica, in caso di prodotti ottenuti dal recupero di biomasse di rifiuto o di scarto, risulta essere di grande importanza ai fini dell'equilibrio necessario alla fertilità organica dei suoli.

Infine, segnala alla Commissione di merito l'opportunità di: ampliare l'utilizzo di matrici organiche di origine fossile da cui produrre concimi organici, organo-minerali e ammendanti; ampliare l'elenco dei microrganismi biostimolanti; coordinare meglio la proposta di regolamento con l'esclusione delle sostanze agricole dal campo di applicazione direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché con l'esclusione dei biostimolanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 sui prodotti fitosanitari.

Il [PRESIDENTE](#) nel ringraziare il relatore, apre la discussione generale.

Il senatore [LIUZZI](#) (*CoR*) mette in rilievo l'estrema importanza dell'atto comunitario in disamina, soprattutto alla luce della recente pubblicazione di dati statistici afferenti la contaminazione del sottosuolo e delle falde acquifere in Italia.

Conseguentemente, a suo modo di vedere, sarebbe oltremodo opportuno mettere in campo opzioni di monitoraggio, a livello europeo, dei vari elementi contaminanti presenti nelle acque prelieve, suscettibili, come dimostrato a livello scientifico, di causare nella popolazione malattie cancerogene e degenerative del sistema nervoso.

Il senatore [AMIDEI](#) (*FI-PdL XVII*) chiede se nella categoria dei fertilizzanti di cui alla menzionata proposta di regolamento siano inclusi anche i biostimolanti, i quali rappresentano, notoriamente, il futuro della filiera agroalimentare, in quanto non solo permetteranno notevoli risparmi economici ma, nella loro funzione di attivatori del metabolismo vegetale, predispongono le piante verso una migliore crescita, insuscettibile di essere attaccata da agenti patogeni.

Segue, quindi, la replica del senatore [ORELLANA](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), relatore, il quale concorda con il suggerimento del senatore Liuzzi, che può essere inserito, come integrazione, nella bozza di osservazioni, nonché con il rilievo del senatore Amidei, al quale ribadisce che i biostimolanti sono inclusi nella proposta comunitaria.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del numero legale, mette in votazione la bozza di osservazioni riformulata, come predisposta dal relatore e allegata al resoconto della seduta

odierna.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1522

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, volto ad introdurre una disciplina delle attività di rappresentanza degli interessi presso i decisori pubblici, conformandosi ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione democratica, conoscibilità dei processi decisionali, anche al fine di garantire una più ampia base informativa su cui i decisori pubblici possano fondare le proprie scelte;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge, il 13 maggio 2015, in cui sono state formulate alcune osservazioni;

valutato che, in linea con il citato parere:

- l'emendamento 1.6 prevede l'ammissibilità alla registrazione sia per l'intermediario sia per il suo cliente, nonché l'obbligo per l'intermediario di dichiarare tutti i clienti vincolati dai contratti di consulenza;
- l'emendamento 3.100 consente, attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione parlamentare, il controllo sull'attività dei portatori di interessi e dei rappresentanti di interessi, verificando i requisiti ai fini dell'iscrizione nel registro e vigilando sul rispetto del codice, mentre l'emendamento 13.100 prevede adeguate sanzioni amministrative;
- gli emendamenti all'articolo 5 prescrivono l'adozione del codice di condotta delle relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi da parte delle autorità di controllo (ANAC o Presidenza del Consiglio);
- gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.7, 8.21 prevedono la possibilità per gli iscritti al registro di partecipare alle consultazioni pubbliche disposte dalle autorità indipendenti;
- l'emendamento 12.0.2 introduce la possibilità di formulare segnalazioni e richiami in merito alle violazioni della legge ovvero alle inosservanze delle norme e dei principi del codice di condotta da parte di determinati rappresentanti di interessi registrati;

rilevato altresì che:

- gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.7, 12.23, nel disporre le esclusioni dall'ambito di applicazione della normativa, dovrebbero prevedere dopo le parole «funzionari pubblici», le parole «ivi inclusi quelli delle Istituzioni europee»;
- gli emendamenti 11.12 e 13.0.1 introducono una disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori che prestano assistenza nella rappresentanza degli interessi dei decisori pubblici stessi;

riaffermata quindi la necessità che, anche in Italia, si proceda all'adozione di una regolamentazione dei portatori di interessi che tenga conto del rispetto del principio di trasparenza, come richiesto anche dalla relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38, allegato 12 relativo all'Italia); ritenuto che non sembrano sussistere profili di incompatibilità degli emendamenti con l'ordinamento

dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2208

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 21 gennaio 2016;

considerato che:

- esso è composto di 2 articoli, concernenti la tutela dei lavoratori, pubblici o privati, che segnalino o denunciino, alle autorità preposte, reati o altre condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro;
- l'articolo 1 si riferisce al settore pubblico, sostituendo l'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190 del 2012;
- l'articolo 2 riguarda il settore privato, inserendo nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, sulla responsabilità amministrativa degli enti privati derivanti da reati, alcuni commi che integrano i requisiti previsti dai modelli di organizzazione e gestione e prevedendo le misure di tutela del dipendente che effettua le segnalazioni;

valutato che:

- la protezione da discriminazioni del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (articolo 33), ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (articolo 9), ratificata con legge n. 112 del 2012;
- la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del *Working group on bribery*, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione OCSE del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300 del 2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il *Groupe d'Etats contre la corruption*) organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal *G-20 Anti-corruption working group*, costituito in ambito OCSE, che ha predisposto i *Guiding principles for whistleblower protection legislation*;

valutato che:

- la relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione (COM(2014) 38) ricorda, all'allegato 12 relativo all'Italia, come la legge anticorruzione n. 190 del 2012 (inserendo un nuovo articolo 54-bis nel decreto legislativo n. 165 del 2001) abbia introdotto per la prima volta disposizioni sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, così creando un canale ufficiale per denunciare tutto ciò che può essere percepito come irregolarità o atto illecito, e potendo contribuire a superare i problemi di accertamento dei casi di corruzione. Le disposizioni si applicano ai pubblici dipendenti che denunciano condotte illecite, fuori dei casi di calunnia, diffamazione o violazione della vita privata. Le denunce sono rivolte al responsabile della prevenzione della corruzione, all'autorità giudiziaria, alla Corte dei conti e all'ANAC. L'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso;
- la relazione afferma che queste disposizioni hanno però *"un carattere piuttosto generico e non esaustivo, poiché non coprono tutti gli aspetti della segnalazione o tutti i tipi di tutela da concedere in queste circostanze. Non è inoltre contemplato il whistleblowing nel settore privato. Per la piena funzionalità del dispositivo di tutela dei segnalanti, sono ancora necessarie altre misure, tra cui precisazioni sui canali di segnalazione, dispositivi di protezione e campagne di sensibilizzazione"*;
- pur rientrando tali questioni nella sfera di competenza nazionale, la relazione sulla lotta alla corruzione afferma come sia *"interesse comune dell'Unione garantire che tutti gli Stati membri*

dispongano di efficienti politiche anticorruzione e che l'UE li sostenga nella loro attuazione", richiamato il documento della Commissione europea SWD(2016) 81, del 26 febbraio 2016, adottato nell'ambito della procedura per gli squilibri macroeconomici, in cui ? al fine di rafforzare la lotta contro la corruzione ? sono richiamate le iniziative legislative volte a incoraggiare i dipendenti pubblici che segnalano illeciti (*whistleblower*);

ritenuto che non sembrano sussistere, ad un primo esame, profili di incompatibilità delle disposizioni del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

La normativa europea prevede ipotesi di segnalazione delle violazioni, nell'ambito della disciplina settoriale dei mercati finanziari.

In particolare, l'articolo 71 della direttiva 2013/36/UE (sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento), relativo alla *Segnalazioni delle violazioni*, concerne una fattispecie speciale di *whistleblowing*. In attuazione della delega conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2013 ? secondo semestre (legge n. 154 del 2014), sono stati modificati di conseguenza gli articoli 52-*bis* e 52-*ter* del testo unico bancario e gli articoli 8-*bis* e 8-*ter* del testo unico della finanza.

Anche l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014, sugli abusi di mercato, prevede una fattispecie speciale di *whistleblowing*, disciplinante la segnalazione all'autorità di vigilanza competente di violazioni effettive o potenziali del medesimo regolamento. L'articolo 11 della legge di delegazione 2014 (legge n. 114 del 2015) contempla tra i principi di attuazione della delega anche (lettera n) l'adozione delle opportune misure per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Sarebbe quindi necessario un coordinamento delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del disegno di legge con quelle di cui alla normativa europea citata e alla normativa interna di attuazione.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 157 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l'atto in titolo, considerato che la proposta di regolamento è parte integrante del pacchetto di proposte sulla "economia circolare" e prende le mosse dalla valutazione *ex post*, del 2010, del regolamento (CE) n. 2003/2003 relativo ai concimi, di cui ne prevede l'abrogazione e la sostituzione. Essa è finalizzata a stabilire una normativa europea anche per i fertilizzanti innovativi, che spesso contengono nutrienti o materia organica riciclati da rifiuti organici o da altre materie prime secondarie e hanno difficoltà ad accedere al mercato interno a causa dell'esistenza di regole e norme nazionali divergenti. Infatti, pressoché tutti i tipi di prodotti elencati nel vigente regolamento sui concimi sono concimi inorganici di tipo convenzionale, solitamente estratti da miniere ovvero ottenuti per via chimica.

Conseguentemente, dall'ambito di applicazione del regolamento sono esclusi circa la metà dei concimi attualmente sul mercato e in particolare i concimi derivanti da fonti conformi al modello di economia circolare.

considerato, in particolare, che la proposta di regolamento:

- intende incentivare la produzione su larga scala di concimi ottenuti da materie prime nazionali, organiche o secondarie, mediante la trasformazione dei rifiuti in nutrienti per le colture, assicurando condizioni di pari concorrenza tra tali concimi e quelli chimici o derivanti dall'attività estrattiva;
- introduce limiti armonizzati per il cadmio presente nei concimi inorganici fosfatici, onde ridurre l'impatto negativo dell'uso del cadmio sull'ambiente e sulla salute umana, contribuire a limitare

l'accumulo di cadmio nel suolo e la contaminazione da cadmio degli alimenti e dell'acqua, ed eliminare l'attuale frammentazione del mercato;

- a tal fine, prevede l'abrogazione del citato vigente regolamento sui concimi, autorizzando tuttavia i concimi già armonizzati a rimanere sul mercato, a condizione che siano rispettate le nuove prescrizioni di sicurezza e qualità;

rilevato che la soluzione legislativa scelta con la proposta di regolamento in titolo è quella di un'armonizzazione estesa ai concimi ottenuti da materie prime organiche e ad altri prodotti connessi ai concimi, con una procedura di valutazione della conformità basata sul "nuovo quadro normativo" (dettato dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/CE), diversificata a seconda delle categorie di materiali, in cui si consente agli Stati membri l'applicazione anche di normative nazionali alternative alla disciplina armonizzata europea (armonizzazione facoltativa); valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è anche la base giuridica del vigente regolamento sui concimi;

il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto gli attuali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti fertilizzanti di derivazione organica, rappresentati dalla diversità tra le normative nazionali in materia, non possono essere rimossi mediante azioni unilaterali degli Stati membri. Inoltre, anche il secondo obiettivo, quello di ridurre la contaminazione da cadmio del suolo e degli alimenti, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente, poiché la maggior parte dei concimi all'origine del problema (i concimi inorganici fosfatici) è armonizzata a livello dell'Unione e quindi solo una modifica della normativa europea sui limiti massimi può ottenere lo scopo;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, esso non appare pienamente rispettato e si invita, al riguardo, la Commissione di merito a valutare i seguenti aspetti:

- in riferimento al principio di libera circolazione dei prodotti fertilizzanti conformi al regolamento e recanti la marcatura CE, sancito dall'articolo 3 della proposta, si ritiene necessario che, in tale contesto, si tenga conto delle differenti realtà climatiche europee e delle diversità pedologiche che sussistono tra i diversi Paesi dell'Unione e all'interno dei territori dei singoli Stati membri, al fine di assicurare la sostenibilità dei suoli agricoli, che presentano esigenze diverse di fertilizzazione, per garantire un adeguato bilancio umico ed evitare l'insorgere di fenomeni erosivi della sostanze organiche presenti. A tale riguardo, potrebbe essere opportuno integrare il citato articolo 3 con la salvaguardia della facoltà per gli Stati membri di poter elaborare una programmazione della fertilizzazione dei suoli, nell'ambito della quale poter stabilire indicazioni obbligatorie di uso o non uso di determinati componenti dei fertilizzanti, in determinate quantità, in relazioni a specifiche aree pedoclimatiche;

- in riferimento ai limiti massimi relativi alla presenza di cadmio nei fertilizzanti, di cui alla parte II dell'allegato I alla proposta di regolamento, che si prevedono in riduzione da 60 mg/kg a 40 dopo tre anni dall'entrata in vigore della normativa e a 20 dopo 12 anni, si ritiene che tale progressione può risultare eccessivamente restrittiva, soprattutto per i Paesi del Mediterraneo, in cui il cadmio costituisce una presenza naturale delle rocce fosfatiche, una delle poche risorse minerarie di fosforo presenti nel mondo, da cui dipende il 50 per cento del mercato europeo per la produzione di concimi fosfatici. Inoltre, il processo di decadmiazione, con le tecnologie attuali, risulta essere economicamente svantaggioso. Si ritiene, pertanto, opportuno che il limite sia mantenuto a 60 mg/kg finché non sarà possibile ricavare il fosforo da fonti alternative o finché non vengano sviluppate adeguate procedure di decadmiazione a costi sostenibili;

- in riferimento ai parametri di qualità dei fertilizzanti, stabiliti all'allegato I alla proposta di regolamento, si sottolinea la necessità di tenere conto del grado di stabilità e maturazione della frazione organica dei concimi. In particolar modo per i Paesi a clima mediterraneo, la stabilità della frazione organica, in caso di prodotti ottenuti dal recupero di biomasse di rifiuto o di scarto, risulta essere di grande importanza ai fini dell'equilibrio necessario alla fertilità organica dei suoli;

si segnala, inoltre, alla Commissione di merito l'opportunità di: - ampliare l'utilizzo di matrici organiche di origine fossile da cui produrre concimi organici, organo-minerali e ammendanti; - ampliare l'elenco dei microrganismi biostimolanti; - coordinare meglio la proposta di regolamento con l'esclusione delle sostanze agricole dal campo di applicazione direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché con l'esclusione dei biostimolanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 sui prodotti fitosanitari; valuti, infine, la Commissione di merito la congruità dei limiti di presenza di metalli pesanti e altri contaminanti, presenti nei concimi e nei biostimolanti, fissati nella parte II dell'allegato I alla proposta di regolamento.

